

**Ordinanza
sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria
(OT-UFV)**

del

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 30 ottobre 1985¹ concernente le tasse dell'Ufficio federale di veterinaria è modificata come segue:

Art. 17a Partite in transito e importate da Paesi terzi prive di dichiarazione preventiva

Per le partite importate o in transito da Paesi terzi sprovviste della necessaria dichiarazione preventiva, come disciplinato dall'articolo 4 lettera a dell'ordinanza del 18 aprile 2007² concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi o dall'articolo 4 lettera a dell'ordinanza del 18 aprile 2007³ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi, si applica un supplemento di 150 franchi sulla tassa.

Capitolo 2, Sezione 6 (art. 23)

Abrogato

¹ RS 916.472
² RS 916.443.13
³ RS 916.443.12

916.472 Tasse dell'Ufficio federale di veterinaria

II

La presente modifica entra in vigore il

.....

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova